

**Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in
MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA**

TRA

Il **Politecnico di Torino** con sede a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24 PEC politecnicoditorino@pec.polito.it , C.F. e Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Rettore, prof. Guido Saracco nato a Torino il 24/11/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula della presente convenzione

E

....., con sede a....., via....., PEC.....C.F....., P.IVA n., (di seguito "Università") rappresentata dal Rettore Prof. nato ail....., domiciliato presso la sede dell'Universitàautorizzato alla stipula della presente convenzione

di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

- la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 19 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n° 240;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021, *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"* (nel seguito DM n. 226/2021) ed in particolare art. 2 comma 1 lettera *b*), con cui si intendono per Università, le Università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le Università telematiche;
- l'art. 3, comma 2 lett. a) del predetto Decreto ministeriale che consente alle Università di richiedere *"l'accREDITamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto"* ;
- l'art. 11 del DM n. 226/2021 che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di interesse nazionale e, in particolare, al comma 2 elenca i seguenti requisiti: *"a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali; b) prevede, già in fase di accREDITamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela; c) prevede, già in fase di accREDITamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa;*
- il Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino;

PREMESSO CHE

- **L'Università** ha espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del corso di dottorato nazionale MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. 226/2021 e si è resa disponibile, a stipulare una convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. b), c) e d) del D.M. 226/2021;
- il dottorato di interesse nazionale in MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA come previsto dall'art. 11 comma 2 lett. c), prevede *il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra il Politecnico di Torino e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 DM n. 226/2021;*
- **L'Università** e il Politecnico di Torino hanno definito il progetto formativo e di ricerca del corso, come risulta dall'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- il Politecnico di Torino provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- le borse di studio possono essere finanziate anche su fondi derivanti da progetti di ricerca in cui l'Università è coinvolta ed i cui dati sono riportati **nell'Allegato C** del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse e gli allegati:

- Allegato A – Progetto Formativo e di ricerca
- Allegato B – Composizione del Collegio dei Docenti
- Allegato C – Dati finanziari
- Allegato D – Informazioni per il trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione del dottorato di ricerca in MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA di durata triennale, a partire dall'a.a. 2022/2023 – ciclo XXXVIII.

Fermo restando che il Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA è attivato per almeno tre cicli (XXXVIII-XXXIX-XL), le Parti convengono che i contenuti del presente accordo di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXVIII Ciclo. La partecipazione al ciclo XXXIX e XL, ai sensi di quanto previsto dal presente accordo, sarà confermata e previamente deliberata dai competenti organi dell'Università in funzione delle risorse finanziarie disponibili e delle normative vigenti in materia di Dottorati Nazionali.

Le Parti convengono di presentare richiesta di accreditamento al MUR per l'attivazione del corso di dottorato di ricerca nazionale in MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. a) del D.M. 226/2021, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli posti dal D.M. 226/2021.

Art. 2 – Caratteristiche del Corso

Il dottorato di ricerca in MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA ha sede amministrativa presso Il Politecnico di Torino.

L'Università è sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate.

A tali dottorandi le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di Ricerca. in MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA. Il diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà firmato, congiuntamente, dai rispettivi Rettori.

La composizione del Collegio dei docenti è indicata in Allegato B, parte integrante del presente accordo.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

Il Politecnico di Torino, in quanto sede amministrativa, ha il compito di e si impegna a:

- a. curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b. pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- c. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati e in collaborazione con le altre Parti, alla programmazione didattica del Corso;
- d. immatricolare ed iscrivere i dottorandi ;
- e. gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
- f. predisporre il diploma da rilasciare ai dottori di ricerca;
- g. definire l'ammontare ed incassare le tasse e i contributi dei dottorandi;
- i. erogare le borse di studio ai dottorandi, incrementate del 50% per un periodo pari a 6 mesi di soggiorno all'estero; il periodo può essere aumentato, fino ad un massimo di 12 mesi, con copertura dei costi a carico della sede ospitante, previa verifica dei fondi disponibili;
- j. erogare il budget di ricerca per un importo massimo pari a 9.745,80 euro per dottorando;
- k. mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del dottorato;
- l. organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione;
- m. trasmettere all'Università tutti i dati e le informazioni relativi ai dottorandi iscritti al Corso necessari per gli adempimenti di competenza;
- n. provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso.

Il Politecnico di Torino si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi:

- Immatricolazione, gestione carriera e rilascio certificati
- Assegnazione Email istituzionale
- Supporto per pratiche di richiesta Visto
- Gestione missioni
- Gestione rimborsi
- Accesso ai fondi mobilità
- Accesso ai fondi di ricerca

L'Università, in quanto sede ospitante, ha il compito e si impegna a:

- a. essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi e delle dottorande assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate risultanti **dall'Allegato C**;
- b. contribuire all'organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato dai Consigli di curriculum, sentito il/i referente/i dell'Università, sulla base delle linee generali approvate dal Collegio dei docenti;
- c. garantire le attività di ricerca e formazione dei dottorandi presso la propria sede e mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i dipartimenti o centri di ricerca a cui sono affiliati i referenti di borsa o altre strutture idonee a garantire la continuità della supervisione e l'accesso ai servizi ritenuti necessari al percorso formativo;

- d. versare, dietro richiesta del Politecnico di Torino accompagnata da dichiarazione relativa alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all'inizio di ogni anno accademico in tre rate annuali il costo della/e borsa/e di studio finanziate o cofinanziate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5, così come dettagliato nel piano finanziario di cui all'Allegato C;
- e. garantire la copertura finanziaria per ogni ulteriore mese di periodo estero svolte dal/la dottorando/a oltre i sei già previsti e finanziati.

L'Università si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi, con le modalità già previste per i servizi erogati ai dottorandi e alle dottorande dall'Università stessa:

- Supporto procedure Permesso di soggiorno (per studenti extra UE)/registrazione anagrafe (studenti UE)
- Supporto ricerca alloggio
- Supporto iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Assegnazione della Email della Università
- Assegnazione credenziali accesso per servizi studenti
- Accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc...) e garanzia di una postazione di lavoro, anche in condivisione
- Accesso al patrimonio librario e banche dati
- Accesso a laboratori / registrazioni / streaming di corsi di altri atenei convenzionati
- Accesso al servizio mensa
- Formazione per la sicurezza
- Accesso ai servizi relativi al diritto allo studio (bandi per alloggi, agevolazioni ,...)
- Possibilità di accesso ai placement e alle attività comprese nei diritti dei dottorandi dell'ateneo di afferenza

Ove previsto nei propri regolamenti, l'Università si impegna altresì a fornire i seguenti servizi:

- Mensa gratuita o a costo agevolato
- Riduzione trasporti pubblici

Il/I Dipartimento/i dell'Università..... coinvolti nel programma sono:

.....

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a. definire le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- b. modificare i contenuti degli Allegati A, B e C solo previo accordo scritto ed a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
- c. ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;
- d. pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- e. svolgere attività di formazione e supervisione dei dottorandi con riferimento alle tematiche indicate nell'Allegato A;
- f. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario e banche dati;
- g. prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione

della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

- h. concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come specificato nell'Allegato C ed indicato nel successivo art. 4.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Il contributo dell'Universitàper la partecipazione al dottorato di ricerca MATERIALI, PROCESSI SOSTENIBILI E SISTEMI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA è stimato in un importo complessivo per l'intero ciclo pari a 74.863 euro/borsa.

L'importo di cui al comma precedente comprende:

- a) € 60.108,15 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali;
- b) € 9.745,80 per il budget di ricerca;
- c) € 5.009,07 per l'aumento della borsa per sei mesi di periodo all'estero;

L'importo non comprende:

- le spese di mobilità e di missione dei propri docenti e ricercatori per le attività attinenti al dottorato incluse la partecipazione agli organi.

Il contributo complessivo dell'Università per la partecipazione al corso di dottorato calcolato in base alle borse in convenzione ed alle relative quote di finanziamento sono riepilogati nell' Allegato C.

L'Università si impegna, inoltre, a garantire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino, il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dall'Università nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 5.

L'Università può chiedere la restituzione delle somme versate ed eventualmente non utilizzate a causa di:

- mancata assegnazione della borsa messa a concorso e/o rinuncia e/o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato;
- mancato utilizzo di tutto o parte dell'importo relativo all'incremento della borsa per sei mesi di periodo all'estero.

Le somme versate e non utilizzate, al netto delle predette richieste, saranno destinate alle spese di funzionamento del ciclo di dottorato successivo.

Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di dottorato, della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca e dai membri del Collegio dei docenti saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri. In caso di componenti esterni, le spese sono a carico della sede amministrativa.

Art. 5 – Modalità di versamento dell'importo

L'Università si impegna a versare l'importo pari alla somma complessivamente dovuta in tre rate annuali di pari importo all'inizio di ogni anno accademico entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del Politecnico di Torino dell'elenco dei beneficiari immatricolati al primo anno di corso e/o ammessi agli anni successivi.

Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando nella causale il titolo del dottorato e il nominativo del dottorando e , con accredito presso Banca d'Italia sul conto di contabilità speciale n. 0306381 intestato al Politecnico di Torino.

In caso di revoca dell'accreditamento e/o della sospensione dell'attivazione dei nuovi cicli del Corso, l'Università non sarà tenuta al versamento delle quote relative a nuovi cicli, mentre dovrà garantire nei termini su descritti i pagamenti delle restanti annualità delle borse relative al ciclo già avviato.

Art.6 – Norme per l'organizzazione del corso

Le regole di ammissione e di iscrizione al corso sono disciplinate rispettivamente dal bando di concorso e dal Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino.

Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino.

Il Collegio dei docenti assegnerà a ciascun dottorandi dottorando un progetto di ricerca, un supervisore e uno o più co-supervisori.

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute

In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà l'Università ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando, fatti salvi diversi specifici accordi tra le parti. Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8 – Coperture assicurative

La sede amministrativa garantisce ai dottorandi immatricolati la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.

La sede amministrativa garantisce ai dottorandi adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica ad entrambe l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

Nel caso in cui le previsioni normative riconoscano la titolarità istituzionale di un'invenzione brevettabile e il conseguimento dell'invenzione sia imputabile ad attività congiunta, le Parti definiranno le quote di proprietà in misura proporzionale all'apporto inventivo, ma anche all'apporto in termini di personale strutturato e non strutturato, di risorse economiche e di infrastrutture di ciascuna Parte, partendo da un regime di quote paritarie ed eventualmente riconoscendo quota maggioritaria all'Università ospitante in funzione dei contributi di cui sopra. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, anche al fine di raccogliere tempestivamente eventuali comunicazioni e/o segnalazioni di possibili risultati proteggibili mediante privativa industriale, totali o parziali, meritevoli di protezione: a tal fine, tutte le Parti informeranno i dottorandi circa le strutture preposte a raccogliere eventuali segnalazioni ("Knowledge Transfer Office" o "KTO"). Il KTO che per primo riceverà la segnalazione avrà l'obbligo di trasmettere tempestivamente la notizia anche ai KTOs delle altre Parti coinvolte nel conseguimento dell'invenzione: ai fini dei necessari procedimenti amministrativi, salvo diverso accordo fra le Parti coinvolte, sarà considerato ufficio di riferimento il KTO dell'Università ospitante. Le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione delle invenzioni congiunte.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare esclusiva una Parte resterà nella piena titolarità della stessa; l'eventuale uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalla convenzione o da altro accordo tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente convenzione solo con il consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole da questa indicate, se non diversamente previsto nella convenzione o in accordi bilaterali o multilaterali.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 10 – Pubblicazioni

L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo e si impegna a trasmettere in via riservata e tempestiva al Politecnico di Torino i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovranno recare negli "acknowledgements" il riconoscimento al dottorato .

Le parti in convenzione si riservano, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di trovare le forme e le procedure migliori per garantire la valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata pari a tre cicli di dottorato, fermo restando che i contenuti di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXVIII Ciclo. La partecipazione finanziaria ai cicli XXXIX e XL sarà confermata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Rilevato che le attività della convenzione implicano inoltre un trattamento congiunto di dati personali dei dottorandi, con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano di essere contitolari del trattamento e si impegnano a determinare, mediante accordo redatto ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, le rispettive responsabilità.

A tal fine, con la sottoscrizione dell'accordo contenuto nell'allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti accettano espressamente di eseguire esclusivamente le operazioni di trattamento che risultino strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, nonché ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sancite all'interno del predetto accordo di contitolarità. Il contenuto essenziale dell'accordo verrà messo a disposizione dell'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente ad operare mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

In particolare le Parti si impegnano a:

- utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati;
- coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza;
- comunicare le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 di competenza di ciascuna parte;
- comunicare eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino eventuali ambiti di trattamento di competenza autonoma di una delle parti.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dal Politecnico di Torino con D.R. 72 del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Torino.

Art. 15 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, compresi gli allegati parte integrante, è equamente divisa tra le parti e al suo versamento provvede il Politecnico di Torino sede amministrativa con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 02/09/2020.

Per Il Politecnico di Torino, f.to il Rettore

Per, f.to il Rettore

- Allegato A – Progetto Formativo e di ricerca

- Allegato C – Dati finanziari

importo complessivo della borsa di studio è pari a 74.863 euro

| | |
|---|---|
| Denominazione Università | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Numero di borse finanziate per il XXXVIII ciclo dall'Università | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| - di cui n. borse DM 351 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| - di cui n. borse DM 352 | 0 |
| Contributo totale | € |

| | |
|---|---|
| Denominazione Università | Politecnico di Torino |
| Numero di borse finanziate per il XXXVIII ciclo dall'Università | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| - di cui n. borse DM 351 | 1 |
| - di cui n. borse DM 352 | 0 |
| Contributo totale | € |

- Allegato D – Informazioni per il trattamento dei dati personali

Informazioni per il trattamento dei dati personali

Accordo ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Tra

Il Politecnico di Torino (di seguito denominata per brevità Università), con sede a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, PEC politecnicoditorino@pec.polito.it C.F. codice fiscale 00518460019, (di seguito denominata "POLITO"), rappresentata dal Rettore, Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24 novembre 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24

e

L'Università....., con sede in....., PEC....., C.F. (di seguito "Università ospitante"), nella persona del rappresentante legale, Prof.ssanella sua qualità di Rettrice, domiciliata per la carica presso il citato ente

e

Art. 1

Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati (di seguito denominati anche "Parti") in relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle Parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari. Le Parti hanno stabilito congiuntamente i mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'attivazione ed il funzionamento del corso di Dottorato in Nazionale. Le Parti dichiarano che le operazioni di trattamento dei dati personali relative ai dottorandi eseguite durante tutte le fasi del processo vengono effettuate in contitolarità (art. 26 GDPR).

Per le attività diverse da quelle oggetto della convenzione, per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell'art. 4(7) del GDPR. Nella misura in cui le Parti contraenti sono contitolari dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 GDPR, valgono gli accordi espressi all'articolo successivo.

Art. 2

Nell'ambito della contitolarità le Parti sono contitolari del trattamento dei dati personali per quanto attiene la:

- Tipologia di Dati Personali oggetto di trattamento: Dati comuni (ad es. nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., residenza, sesso, contatti telefonici, contatti di posta elettronica e altri dati di tipo anagrafico)
- Categorie di interessati: Dottorandi
- Natura e finalità del trattamento: Attività e funzionamento del Dottorato nazionale
- Durata del trattamento: I dati raccolti vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

L'oggetto del trattamento è costituito da categorie di dati comuni trattati per le finalità istituzionali in funzione della gestione delle attività e del funzionamento del Dottorato Nazionale. I predetti dati comuni si riferiscono ai compiti comuni delle Parti, definiti dall'art. 3, ultimo capoverso della Convenzione, ed ai compiti di ciascuna delle Parti, definiti dall'art. 3, primo e secondo capoverso della Convenzione, in conformità delle valutazioni condotte congiuntamente ed in concreto dai Titolari del trattamento, anche con riferimento all'utilizzo dei mezzi e del personale messi a disposizione ed in particolare:

aule, docenti, laboratori, sistemi informatici, patrimonio librario, postazioni di lavoro, abbonamento a piattaforme di didattica a distanza, personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti interessati e degli Uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 3

Ciascuna delle Parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità. Le Parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli da 12 a 22 del GDPR, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

Art. 4

Entrambe le Parti garantiscono che verranno raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento e si impegnano reciprocamente a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5(1) lettera c del GDPR.

Art. 5

Le Parti si impegnano a fornire gratuitamente all'/a interessato/a le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice.

Art. 6

Gli/le interessati/e possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Art. 7

Qualora l'/a interessato/a si metta in contatto con una delle Parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le Parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte.

Se i dati personali devono essere cancellati, le Parti si informano reciprocamente in anticipo. L'altra parte può opporsi alla cancellazione per motivi giustificati, ad esempio se è soggetta a un obbligo legale di conservazione dei dati.

Art. 8

Le Parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso dell'esame delle attività di trattamento e/o dei risultati di un responsabile del trattamento scoprono errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dei dati.

Art. 9

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli/le interessati/e il contenuto essenziale dell'accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 GDPR) e l'informativa privacy (art. 13 GDPR).

Le Parti si impegnano reciprocamente alla trasmissione dell'accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 GDPR) e dell'informativa sulla privacy (art. 13 GDPR) tramite PEC, avente ad oggetto "Accordo di contitolarità – Politecnico di Torino" ai seguenti indirizzi:

– Per all'indirizzo:.....;

– Per il Politecnico di Torino all'indirizzo: politecnicoditorino@pec.polito.it

Art. 10

Le Parti sono tenute a notificare all'autorità di controllo e agli interessati le violazioni della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33, 34 GDPR per le rispettive aree funzionali, quando previsto. Precedentemente, le Parti si informano reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali che sono tenute a comunicare all'autorità di controllo e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica.

Art. 11

La documentazione ai sensi dell'art. 5(2) del GDPR, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, deve essere conservata da ciascuna delle Parti oltre la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.

Art. 12

Nell'ambito della loro organizzazione, le Parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28(3), 29 e 32 del GDPR per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Le Parti garantiscono inoltre la tempestiva formazione del personale neo-assunto che dovranno o potranno trattare i dati di cui le Parti sono contitolari.

Le Parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. GDPR), anche in caso di risoluzione del presente accordo.

L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte, compreso il rispetto, ove possibile, dell'applicazione delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni emanate da AgID;

Art. 13

Le Parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

Art. 14

Indipendentemente dalle disposizioni dal presente contratto accordo, le Parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.

Informativa privacy Dottorato Nazionale

ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

(informativa da fornire agli interessati nel caso in cui le Parti raccolgano i dati in qualità di Contitolari del trattamento)

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo di quanto segue.

Contitolari del trattamento sono:

- Il Politecnico di Torino, con sede a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, C.F. e P.IVA 00518460019
-

I Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) sono raggiungibili ai seguenti recapiti:

- DPO: e-mail:

- DPO Politecnico di Torino: e-mail: privacy@polito.it

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per la seguente finalità: lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; in particolare, la gestione didattica e amministrativa del Dottorato Nazionale.

Le Università contitolari possono trattare i Suoi dati anche per scopi statistici e scientifici, per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Le Università contitolari possono avvalersi di enti terzi (enti gestori) - nominati Responsabili del Trattamento ai sensi del GDPR, art. 28 - per attività quali la gestione dei fondi e la collaborazione nell'organizzazione del Dottorato e delle attività didattiche.

Dati oggetto di trattamento

Il Politecnico di Torino e l'Universitàtratteranno i dati personali da Lei forniti all'atto dell'iscrizione a questo Dottorato, nel corso del percorso formativo o successivamente alla Sua carriera.

Eventuali dati inerenti lo stato di salute possono essere comunicati dall'Interessato nel caso in cui richieda di avere particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di accedere al servizio.

Modalità di trattamento

Il trattamento è eseguito di norma tramite l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell'interessato con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali del GDPR, di liceità, correttezza, trasparenza e non eccedenza (art. 5 paragrafo 1 del GDPR), con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti degli utenti; in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e secondo quanto previsto dalla Circolare AgID n. 2/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".

Comunicazione e diffusione dei dati

Il trattamento dei Suoi dati avverrà esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi potranno inoltre essere comunicati a:

esempio

a) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

b) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

c) ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nel caso del dottorato potrebbero essere comunicati a soggetti esterni. In tal caso, l'Università, sulla base della normativa vigente, si impegnerà a comunicare tempestivamente i dati oggetto di comunicazione ed il loro destinatario.

I dati in forma anonima potranno essere trattati per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

I dati raccolti non sono di norma oggetto di trasferimento all'estero, salvo quanto espressamente indicato.

Periodo di conservazione

I dati raccolti vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi ai rispettivi Contitolari, scrivendo a:

- , con sede a..... in , PECV
- Politecnico di Torino, con sede a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, PEC politecnicoditorino@pec.polito.it

Può, altresì, contattare i rispettivi Responsabili della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti:

Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Non verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.